QUINDICINALE di CONFAGRICOLTURA BOLOGNA

BOLOGNA AGRICOLA INFORMA

PERIODICO DI INFORMAZIONE PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Anno XXXI n° 21 15 Novembre 2024

IN QUESTO NUMERO

1. **Distruzione Documenti Contabili IVA Anno di imposta 2012.**
2. **Distruzione Dichiarazione redditi Anno di imposta 2012.**
3. **Distruzione Documenti Servizio Paghe Anno 2014.**
4. **Pagamento premi accoppiati: obbligo sementi / materiale vegetativo certificati.**
5. **Proroghe dei termini per la rivalutazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni,**
6. **Bonus Natale lavoro dipendente**.
7. **Ispezioni sul lavoro.**
8. **Tasso ufficiale di riferimento (TUIR) ridotto al 3,40%.**

*****



1) Distruzione Documenti Contabili IVA Anno di imposta 2012.

Si avvisano i soci aderenti al servizio di contabilità iva che prossimamente saranno distrutti i documenti relativi all'anno 2012. Coloro che desiderano ritirare la documentazione in oggetto sono pregati di darne comunicazione al proprio Ufficio Zona **entro e non oltre il 30/11/2024**.
(E. Cricca)

*****

2) Distruzione Dichiarazione redditi Anno di imposta 2012.

Si avvisano i soci aderenti al Servizio Dichiarazione dei Redditi che prossimamente saranno distrutti i documenti fiscali con relativi allegati riguardanti UNICO/2013 (anno imposta 2012).
Coloro che desiderano ritirare la documentazione in oggetto sono pregati di darne comunicazione al personale addetto del proprio Ufficio Zona **entro e non oltre il 30/11/2024.**
(E. Cricca)

*****

3) Distruzione Documenti Servizio Paghe Anno 2014.

Si avvisano i soci aderenti al servizio paghe che prossimamente saranno distrutti i documenti relativi all'anno 2014. Coloro che desiderano ritirare la documentazione in oggetto sono pregati di darne comunicazione al proprio Ufficio Zona **entro e non oltre il 30/11/2023**.
(Ufficio Paghe)

*****

4) Pagamento premi accoppiati: obbligo sementi / materiale vegetativo certificati.



Si ricorda che, per poter accedere al pagamento dei premi accoppiati relativa alla pac (pomodoro da trasformazione, barbabietola da zucchero, soia, colza, girasole e solo per le regioni previste il grano duro) è **obbligatorio** l'utilizzo di sementi certificate.

L'agricoltore è tenuto a conservare fatture e cartellini varietali relativi alle sementi utilizzate.
(S. Santoni)

*****

5) Proroghe dei termini per la rivalutazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni



Il Decreto Omnibus ha prorogato dal 30 giugno al 30 novembre 2024 il termine per la rivalutazione di quote di partecipazione in società (quotate e non quotate) e terreni (agricoli ed edificabili), con il pagamento di un'imposta sostitutiva del 16% e la redazione di una perizia giurata.

Possono accedere persone fisiche non imprenditori, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti. Il versamento dell'imposta può avvenire in un'unica soluzione o in tre rate, con indicazione nella dichiarazione dei redditi
(A. Filippetti)

*****

6) Bonus Natale lavoro dipendente

Come si ricorderà lo scorso martedì 8 ottobre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale la legge 7 ottobre 2024, n. 143, di conversione del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 (c.d. DL Omnibus).

L'articolo 2 bis inserito in sede parlamentare, nell'ambito della conversione del decreto-legge, contiene la disposizione con la quale viene prevista, in favore dei lavoratori dipendenti la corresponsione, con la mensilità di dicembre 2024 (unitamente alla tredicesima), di un importo *una tantum* (per il solo 2024) pari ad € 100, bonus correntemente denominato "Bonus Natale".



Per finanziare la misura, che dovrebbe interessare più di un milione di lavoratori dipendenti, è stato previsto uno stanziamento di 100,3 milioni di euro.
L'accesso al predetto bonus è previsto per i dipendenti che possiedano alcuni specifici requisiti di carattere familare ed economico.
La somma verrà infatti corrisposta ai dipendenti che nel 2024 percepiscano un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro (non considerando l'abitazione principale e delle relative pertinenze); che abbiano (fiscalmente) a proprio carico il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato ovvero abbiano almeno un figlio, fiscalmente a carico, se in presenza di una famiglia "monogenitoriale"; altra condizione prevista è che costoro abbiano un'imposta lorda superiore all'importo della detrazione prevista, ex art. 13, c. 1, del TUIR, per il lavoro dipendente.
L'importo una tantum è corrisposto, dal datore di lavoro (sostituto di imposta) con la busta paga di dicembre, in misura proporzionale al periodo di effettivo lavoro reso dal lavoratore nel 2024.

Per concretamente disporre dell'una tantum il dipendente ha l'onere di richiedere il bonus natale presentando, al proprio datore di lavoro, una dichiarazione concernente la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari utili ed innanzi riassunti. La norma approvata dal parlamento chiarisce poi che l'una tantum non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore.
La legge prevede altresì che il datore di lavoro del dipendente richiedente il bonus possa recuperare (immediatamente dopo la corresponsione) l'importo riconosciuto ed erogato al prestatore, essendo rappresentativo di un credito maturato dal datore di lavoro nei confronti dell'erario, attraverso il sistema ordinario della compensazione (come prevista ex art. 17 D.Lgs. n. 241/1997).

Il datore di lavoro peraltro è onerato, dalla norma in commento, di alcuni adempimenti (in sostituzione dell'erario) atti al controllo circa il diritto del dipendente a percepire il predetto bonus; in sintesi il datore dovrà effettuare una serie di controlli in sede di conguaglio, sostanzialmente per verificare (coerentemente al dettato di legge) sia la esistenza dei familiari effettivamente a carico che dei limiti reddituali sottesi, requisiti come visto che determinano il diritto del dipendente alla spettanza dell'importo degli € 100 previsti; qualora dal controllo emerga la insussistenza del diritto al bonus il datore, sostituto di imposta, dovrà procedere al recupero dell'importo erogato erroneamente.

Per inciso nell'ambito della annuale dichiarazione dei redditi sarà effettuata una ulteriore verifica che eventualmente consentirà, in ogni caso, sia la restituzione del Bonus Natale (se erogato in assenza dei requisiti) ovvero il riconoscimento del bonus stesso qualora precedentemente non vi fosse stata la erogazione da parte del datore.

Secondo il Governo, questa disposizione per il corrente 2024, è attuativa «*nelle more dell'introduzione del regime fiscale sostitutivo previsto dall'art. 5, c. 1, lett. a), n. 2.4), della legge n.111/2023*» di un regime fiscale sostitutivo per i redditi similari alla tredicesima mensilità. Relativamente al bonus di cui si tratta occorre segnalare infine che, con circolare n. 19 del 10 ottobre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha già diramato istruzioni operative.

(M. Mazzanti)

*****



7) Ispezioni sul lavoro - Legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 e Decreto Agricoltura (L. 12 luglio 2024 n. 101 di conversione del D.L. n.63/2024) - Lotta al caporalato in agricoltura, nasce il Grande Fratello Agricolo - Appalti in agricoltura.

Con la legge n. 56 del 29 aprile 2024 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2024, supplemento ordinario n. 19) è stato convertito in legge il D.L. 2 marzo 2024 n. 19; la norma ha introdotto numerose e significative modifiche alla previgente disciplina sulla sicurezza sul lavoro, in materia di sanzioni al lavoro irregolare e nuove norme sugli appalti. Tra le tante si segnalano le modifiche in tema ispettivo.

La legge di conversione integra la previgente materia sanzionatoria a modifica dell'art. 18 del D.Lgs n. 276/2003. L'art. 29, comma 7, della legge di conversione prevede una serie di nuove normative in tema ispettivo: all'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale (compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) l'INL-ITL (Ispettorato nazionale del lavoro) qualora non emergano violazioni o irregolarita', rilascierà alle aziende interessate un attestato e iscrivendo, previo consenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito internet istituzionale dell' Ispettorato, denominato «Lista di conformita' INL»; prevista una conseguenza virtuosa: i datori di lavoro, cui e' stato rilasciato il predetto attestato, non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformita' INL, ad ulteriori verifiche da parte dell'Ispettorato nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonche' le attivita' di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.

Ancora più significative, per il settore Agricolo, le regole introdotte con la Legge 12 luglio 2024, n. 101 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 maggio 2024, n. 63. L'art. 2 quater si propone di definire nuovi sistemi di contrasto al caporalato in agricoltura; in specie allo scopo di intensificare il contrasto al fenomeno del caporalato, di favorire l'evoluzione qualitativa del lavoro agricolo e di incrementare le capacità di analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, viene istituita preso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura.

Il sistema informativo si avvarrà delle esperienze e dei dati presenti nei singoli ambiti di competenza, rinvenibili presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero dell'interno, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

(M. Mazzanti)

*****



8) Tasso ufficiale di riferimento (TUIR) ridotto al 3,40%.

Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, con **Comunicato stampa del 17 ottobre 2024**, ha deliberato una **riduzione** del **tasso ufficiale di riferimento** (**TUR**) di 25 punti base. Pertanto, a decorrere **dal 23 ottobre 2024**, il tasso ufficiale di riferimento passa dal 3,65% (misura in vigore dal 18 settembre 2024) al **3,40%.**
(Uff. Comunicazione)

Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 Conv. in L. 27/02/04
n. 46 art. 1, comma 2

Reg. Canc. Tribunale di Bologna
n. 6240 del 04/01/1994

Direttore Responsabile Massimo Mazzanti
Redazione Maria-Stefania Devescovi
Editrice
Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori
Via Tosarelli, n. 155 - 40055 Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051.78.39.19 Fax. 051.78.39.00

Questa testata è associata a
USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Consultabile sul nostro sito: **www.confagricoltura.org/bologna/**